MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

Art. 59

Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva

La pena detentiva non puo' essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se e' stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semiliberta';

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1981, non più in vigore dal 26 febbraio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al sistema penale
Estremi	Legge 24 novembre 1981, n. 689
Capo	III — Pene sostitutive delle pene detentive brevi
Sezione	I — Applicazione delle sanzioni sostitutive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-al-sistema-penale/art-59-condizioni-soggettive-per-la-sostituzione-della-pena-detentiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it